

**PROVINCIA DI AREZZO**

**REP. N .....**

**Contratto per l'affidamento quinquennale alla Società Arezzo Telematica S.p.A. (AR.TEL. S.p.A.) di servizi di e-government e di ulteriori servizi informatici da rendere a favore della Provincia di Arezzo.**

**REPUBBLICA ITALIANA**

*L'anno 2025 (duemilaventicinque) il giorno XXXX del mese di marzo, in una Sala della Sede della Provincia, posta in Piazza della Libertà, n. 3, Arezzo, dinanzi a me, Avv. Angelo Capalbo, Segretario Generale della Provincia di Arezzo, Ufficiale Rogante ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D.lg.s n. 267 del 18.08.2000, iscritto all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali al n. 1574, munito di firma digitale numero seriale n. seriale 383c9ddabfa88abc, rilasciata il 06.01.2023 da Aruba PEC S.P.A. - NG CA 3, OU - valida sino al 06.01.2026 e non revocata, in tale qualità autorizzato a ricevere atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse della Provincia stessa, sono personalmente comparsi i Signori:*

*- Dott. Patrizio Lucci, nato ad \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_.\_\_.\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà, n. 3, il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse della Provincia di Arezzo, C.F. 80000610511, Dirigente legittimato alla stipulazione del presente atto in esecuzione di quanto stabilito con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. del ....., esecutiva ai sensi di legge.*

**E**

**- Dott. Giuseppe Bistoni, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_.\_\_.\_\_\_\_,**

Amministratore Unico della Società Arezzo Telematica S.p.A. (di seguito denominata AR.TEL. S.p.A.), con sede in Arezzo, Via Spallanzani, n. 23, C.A.P. 52100, pec [ar-tel@pec.it](mailto:ar-tel@pec.it), C.F. n. 00919560524, come da visura camerale della C.C.I.A.A. di Arezzo - Siena in data 26/02/2025, depositata in atti.

Le parti contraenti si danno, inoltre, reciprocamente atto che il presente Contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 82 del 07 marzo 2005, e dall'articolo 7, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici approvato con il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, e sue successive modifiche ed integrazioni.

I Signori comparenti, aventi i requisiti di legge e della cui identità io Segretario Generale sono certo, rinunciano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni a questo Contratto ed a maggior chiarimento di quanto segue premettono:

- che l'art. 1, comma 85, lett. d) della Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", individua, tra le funzioni fondamentali della Provincia, quale Ente con funzioni di area vasta, anche la seguente:

“ ...

**d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;**

... ”;

**RICORDATO**

- che è interesse della Provincia di Arezzo continuare a promuovere e sostenere tutte quelle iniziative che mirano a creare le condizioni affinché

sia migliorato e semplificato l'accesso, da parte degli utenti, ai servizi resi dallo stesso Ente, attraverso l'uso di strumenti telematici;

- che, da ultimo, con propria Deliberazione n. 38 del 20/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio della Provincia di Arezzo ha stabilito, tra l'altro, e per le motivazioni ivi riportate, la permanenza del ruolo strategico della Società "in house" AR.TEL. S.p.A.;

RICORDATO, INOLTRE

- premesse e contenuti del Decreto del Presidente della Provincia n. 61 del 04/06/2021, avente ad oggetto "Affidamento di ulteriori servizi informatici alla Società Arezzo Telematica S.p.A. - Determinazioni agli Uffici", con il quale, tra le altre cose, sono state date disposizioni agli Uffici affinché la Società Arezzo Telematica S.p.A. assumesse il ruolo di Amministratore di Sistema dell'Ente Provincia;

- premesse e contenuti della Determinazione Dirigenziale n. 1025 del 22.07.2022, con la quale, da ultimo, è stato stabilito di affidare alla Società AR.TEL. S.p.A., l'esecuzione di servizi di *e-government* e di ulteriori servizi informatici, nella stessa precisati, necessari ad assicurare il regolare svolgimento delle attività dell'Ente, con scadenza al 31 dicembre 2024;

- il Contratto Rep. n. 7 del 03/08/2022, stipulato in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 1025 del 22/07/2022, con la quale sono stati affidati ad AR.TEL. S.p.A., fino alla data del 31 dicembre 2024, i seguenti servizi necessari ad assicurare il regolare svolgimento delle attività dell'Ente, articolati come segue:

- Attività Permanenti e Ricorrenti, inerenti all'attuazione delle politiche dell'Ente in materia di innovazione e di e-government;

- Attività Progettuali di interesse generale e/o settoriale, inerenti all'attuazione delle politiche e delle competenze dell'Ente;

#### CONDIVISO IL CONTENUTO

della Proposta di Contratto di Servizio quinquennale (2025-2029) per la fornitura di Servizi Informatici pervenuta dalla Società AR.TEL. S.p.A. in data 12 dicembre 2024, Prot. Provincia n. 33099.

#### DATO ATTO

a) che la Società AR.TEL. S.p.A.:

- è una Società *"in house"*, della quale la Provincia di Arezzo è socia di maggioranza, partecipando al Capitale Sociale nella misura dell'83,73%;

- ha alle proprie dipendenze personale specializzato per la progettazione e la gestione di sistemi informativi telematici e di rete;

- possiede i requisiti di legge per l'affidamento diretto alla stessa di Contratti pubblici - ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016, e dell'art. 7 del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 (Codice dei Contratti Pubblici) per la gestione di servizi, secondo i termini, modalità e corrispettivi meglio precisati e stabiliti nel presente Contratto di Servizio;

b) che la Provincia di Arezzo esercita, su tale Società, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 – comma 1, lett. c) ed o) – del citato D.Lgs. n. 175/2016, nonché dallo Statuto della stessa Società e dal Regolamento specifico approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 26 giugno 2023, esecutiva ai sensi di legge;

c) che i servizi affidati ad AR.TEL. S.p.A.:

- non rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 112 del D.Lgs. n.

267/2000;

d) che l'affidamento dei servizi alla Società AR.TEL. S.p.A. è conforme all'art. 12 della Direttiva 2014/24/UE di disciplina degli affidamenti rientranti nell' *"in house providing"*.

Quanto sopra premesso fra i su indicati comparenti, di comune accordo si conviene e stipula quanto segue:

#### **ART. 1 - Premesse**

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### **ART. 2 - Oggetto dell'Affidamento**

La Provincia di Arezzo, in esecuzione della citata Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del 20/12/2024, affida alla Società AR.TEL. S.p.A. tutte le attività che, a seguito di una analisi congiunta tra AR.TEL. S.p.A. ed i Settori ed i Servizi della Provincia sono state identificate come prioritarie e fondamentali. Queste vengono definite Attività Permanenti e Ricorrenti, necessarie al corretto e continuo funzionamento del sistema informatico della Provincia.

#### **Nelle Attività Permanenti e Ricorrenti rientrano:**

Attività sistemistica per progettazione, manutenzione ordinaria e straordinaria della infrastruttura di rete e dei sistemi informatici.

Progettazione, implementazione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture e dei sistemi informatici utilizzati per attività di interesse della Provincia di Arezzo, consistenti in gestione apparati, progettazione, implementazione, manutenzione e backup per server dati, server Db e webserver, gestione aggiornamenti dei sistemi operativi linux e windows ed

altre attività di carattere sistemistico necessarie per il normale funzionamento dell'infrastruttura IT.

Cybersecurity nel rispetto del GDPR e NIS2.

Progettazione, implementazione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture e dei sistemi informatici utilizzati per la cybersecurity nell'ottica delle recenti normative GDPR/Privacy e NIS2. In particolare è necessario rivedere in modo continuo policy e loro attuazione nei sistemi attuali e futuri al fine di ottenere la compliance con tali normative. Anche in ottica delle Sentenze emesse dal Garante.

Hosting sito istituzionale ed hosting e manutenzione ordinaria altri siti collegati.

L'attività prevede hosting del sito web istituzionale oltre ad hosting e manutenzione ordinaria dei siti ad esso collegati. Questa attività si rende necessaria per garantire l'operatività e l'aggiornamento (ad esclusione dei contenuti) di questi strumenti di condivisione e scambio di informazioni tra la Provincia, gli altri Enti e la collettività, in attuazione dei principi di accessibilità, trasparenza, partecipazione, semplificazione, dell'attività amministrativa dell'Ente.

Manutenzione ordinaria portale PortAR ed applicazioni presenti.

Manutenzione ordinaria del portale delle applicazioni PortAR e delle applicazioni in esso contenute quali: reperibilità, patrimonio immobiliare, concessioni, gestione organigramma, abusi edilizi, sicurezza luoghi di lavoro, ponti, autoparco, vestiario, meteora, piattaforma cloud Provincia di Arezzo, autorizzazioni autoscuole, movimentazione beni mobili e altri.

Manutenzione ordinaria SIT Provinciale e di sistemi software GIS e

#### WEBGIS.

Manutenzione ordinaria ed aggiornamento del SIT provinciale con dati interni o ricevuti da Comuni, Regione Toscana ed altri soggetti.

Manutenzione software GIS Esri, toolbar At\_Start, conversione di dati catastali e dati TPL, aggiornamento dati ordinanze ed altre attività finalizzate alla manutenzione e fruizione della Banca Dati SIT da parte degli utenti SIT della Provincia. Predisposizione e distribuzione di dataset tematici e cartografia tecnica regionale (vettoriale e raster) secondo le modalità indicate dall'Ufficio Cartografico a soggetti esterni autorizzati (Enti e/o privati).

Manutenzione ordinaria di applicazioni webgis pubblicate in internet: webgis protezione civile, verifica fattibilità nuove concessioni, ecc.

#### Gestione postazioni di lavoro.

La gestione delle postazioni di lavoro comprende sia le componenti HW che SW. È prevista la manutenzione e aggiornamento del sistema antivirus, delle applicazioni software standard e la configurazione delle periferiche locali e di rete. Quando necessario la postazione verrà aggiornata o sostituita sulla base di una pianificazione annuale, definita a seguito delle specifiche necessità operative dei Servizi e Uffici.

#### Servizio di Helpdesk e supporto operativo.

Il servizio viene attivato tramite apertura di ticket mediante l'utilizzo di un modulo del PortAR. A seguito dell'apertura di ticket, la richiesta di intervento o segnalazione di anomalia sarà presa in carico nei tempi definiti ed inoltrata alle strutture competenti per la sua lavorazione/risoluzione. Il supporto verrà prioritariamente effettuato da remoto per la gestione degli

aggiornamenti al sistema operativo, ai tools e applicativi, antivirus, configurazioni di periferiche e risoluzioni di problemi, tranne i casi che richiedono necessariamente l'intervento *on-site*.

Supporto per elaborazione di dati alfanumerici e cartografici per le attività connesse alla gestione di progetti e pratiche di competenza dell'Ente.

Il supporto consiste in attività di elaborazione dati, formazione tecnica specifica, definizione di modalità operative e altre attività similari finalizzate alla gestione di progetti e pratiche tecnico-amministrative in carico ai vari Servizi ed Uffici della Provincia.

Dove necessario è prevista anche la partecipazione a tavoli e riunioni dove vengono trattati argomenti che possono avere impatto nei dati e sistemi gestiti da AR.TEL., sia attuali che futuri.

#### Sistemi di comunicazione

Nel corso del prossimo periodo si rende necessaria una convergenza di tutta la gestione dei sistemi di telecomunicazione su AR.TEL., oggi operata direttamente dall'Ente, tra questi si ricordano:

- a) Telefonia, oggi passata a sistemi VOIP con fornitura di DEVITALIA;
- b) Connettività Internet, oggi gestita con fornitura di DEVITALIA, oltre ad altri;
- c) SIM telefoniche;
- d) Fibra di Proprietà;
- e) Cablaggio Reti;
- f) Impianti di Comunicazione tra sedi periferiche.

#### Cloud SCT

Gestione e manutenzione dei servizi e delle VM (macchine virtuali) migrate



dalla server farm AR.TEL. al Sistema Cloud Toscana. Interfacciamento con il fornitore del servizio SCT (e suoi partner) per le attività di implementazione e ripristino del corretto funzionamento dei sistemi. Controllo e monitoraggio dei sistemi al fine di verificare che il servizio fornito da SCT rispetti gli SLA (Service Level Agreement) contrattualizzati.

**Nelle Attività Progettuali e negli Interventi di ammodernamento rientrano:**

tutte le attività già definite nei Contratti precedenti e non ancora completate e le ulteriori attività in corso di valutazione con i vari Settori.

Le nuove attività progettuali dovranno essere definite e concordate nei tempi e negli impegni in anticipo su ciascun semestre e dovranno essere assegnate al budget impegnato in ciascun anno. Rientrano, inoltre, le attività progettuali che saranno definite anno per anno in base alle proposte dei singoli Servizi/Uffici, e che saranno approvate dal Comitato di Direzione a seguito della verifica tecnica di fattibilità da parte di AR.TEL. S.p.A.

Gli Interventi di ammodernamento delle infrastrutture e delle postazioni di lavoro saranno individuati sia dalla Provincia di Arezzo che da AR.TEL. S.p.A; l'acquisizione dei componenti Hw e Sw è a carico di AR.TEL S.p.A.

Le parti si danno reciprocamente atto che fra le Attività Progettuali rientrano:

Progetto GDPR

- Gestione Piattaforma MyGDPR
- Assistenza per la migliore fornitura del Servizio di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) affidato dalla Provincia ad ESSETI Servizi Telematici S.r.l.

Progetto Whistleblowing (come da affidamento stabilito con determinazione Dirigenziale n. 303 del 21/02/2024)

### **ART. 3 – Durata**

Le Parti danno atto che le prestazioni oggetto del presente Contratto dovranno essere rese, complessivamente, entro il 31 dicembre 2029. Le Parti concordano sulla necessità che venga curato, in confronto e collaborazione fra le stesse, un costante monitoraggio in ordine alla qualità del Servizio offerto, allo stato di avanzamento delle attività affidate, in particolare quelle inerenti alle Attività Progettuali. In questa ottica, con cadenza trimestrale, le Parti condurranno una verifica puntuale dello stato di avanzamento, anche al fine di valutare la possibilità di dover apportare al presente atto eventuali, conseguenti, disposizioni di modifica e/o integrazione.

### **ART. 4 - Modalità di attuazione**

Per la realizzazione delle attività oggetto del presente Contratto la Società AR.TEL. S.p.A. ricorrerà a personale che presenta la necessaria competenza e specializzazione, che potrà svolgere la propria attività sia presso la propria sede, sia presso le sedi della Provincia, con particolare attenzione al rispetto di quanto riportato nel documento allegato: “Principi ed Indicazioni cui dovrà attenersi la Società AR.TEL. S.p.A. quale Responsabile esterno del Trattamento Dati”.

Per quanto riguarda tutti i servizi sopra individuati, la Società AR.TEL. S.p.A., al fine di impostare e realizzare ciascun progetto ed intervento, potrà riferirsi alla competente struttura provinciale nel cui interesse le prestazioni dovranno essere rese.

La Provincia individua nella figura del Dott. Angelo Capalbo il referente che curerà i rapporti con la Società per quanto attiene al presente Contratto.

La Società affidataria curerà la nomina di un referente tecnico per il progetto in oggetto che dovrà relazionarsi con il Dott. Angelo Capalbo.

#### **ART. 5 - Obblighi della Società AR.TEL. S.p.A.**

La Società affidataria si impegna:

- a rispettare quanto previsto nel presente Contratto, assicurando la massima efficienza dei servizi prestati;
- a nominare un Responsabile del Trattamento Dati ed a garantire il pieno rispetto delle norme di cui al D.Lgs. n. 36/2023;
- ad indicare tempestivamente al Dott. Angelo Capalbo, ed ai Dirigenti della Provincia direttamente interessati, qualsiasi problema significativo dovesse sorgere ad impedimento o grave ritardo nella realizzazione di quanto concordato.

Per l'espletamento dei servizi affidati con il presente Contratto AR.TEL. S.p.A. potrà avvalersi sia di proprio personale che operare mediante affidamento di incarichi esterni.

In ogni caso, la Società affidataria dovrà garantire l'osservanza di tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro, l'applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro, il rispetto delle norme riguardanti la previdenza, l'assistenza e l'assicurazione contro gli infortuni.

Di eventuali inosservanze alle disposizioni di legge, in tali materie, sarà considerato unica responsabile la Società affidataria.

La stessa si impegna, altresì, ad osservare tutte le disposizioni di Legge e di Regolamento concernenti l'esecuzione dei servizi e dei lavori pubblici.

### **ART. 6 – Corrispettivi**

L'Amministrazione Provinciale, a fronte della gestione dei servizi, così come individuata negli articoli precedenti, si impegna a stanziare annualmente un impegno di spesa nei confronti della Società AR.TEL. S.p.A. come dettagliato in seguito (importi IVA esclusa):

Voce	2025	2026	2027	2028	2029
Attività permanenti e ricorrenti	€ 325.000	€ 330.000	€ 350.000	€ 375.000	€ 375.000
Attività progettuali	€ 75.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 75.000	€ 75.000
Ammodernamento infrastrutture e postazioni di lavoro	€ 50.000	€ 50.000	€ 30.000	€ 0,00	€ 0,00

Per la realizzazione delle suddette Attività, il compenso verrà pagato, dietro presentazione di regolari fatture, in maniera differenziata, sulla base della tipologia delle attività: mensilmente per le Attività Permanenti e Ricorrenti, previa presentazione di Relazione sulle Attività svolte la cui valutazione è rimessa ad un gruppo di controllo interno composto da Dirigenti e Tecnici dell'Ente, coordinato dal Segretario Generale; a consuntivazione lavori per le Attività Progettuali, alla consegna dei materiali acquistati per le attività di Ammodernamento infrastrutture e postazioni di lavoro, previa approvazione a cura del Comitato di Direzione.

### **ART. 7 – Inadempimento**

Qualora la Società affidataria non proceda all'esecuzione delle prestazioni

oggetto del presente atto, secondo le condizioni ivi stabilite e con la perizia e la diligenza che l'incarico stesso richiede, la Provincia può recedere dal Contratto, salvo il diritto del risarcimento degli eventuali danni arrecati.

#### **ART. 8 - Divieto di subappalto**

È vietato il subappalto in toto dei servizi oggetto del presente Contratto.

#### **ART. 9 – Clausola di riserva**

La Provincia si riserva, in ogni caso, di revocare – parzialmente o totalmente - l'affidamento dell'incarico in esecuzione del presente atto, a proprio insindacabile giudizio ed in qualunque momento, senza che questo possa compromettere la continuità aziendale di AR.TEL. S.p.A.

Resta fermo, in tal caso, l'obbligo di corrispondere alla Società i compensi dovuti per le attività o le parti di attività già effettuate alla data della revoca, purché conformi a quanto contrattualmente stabilito.

#### **ART. 10 - Spese contrattuali**

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, compresi i Diritti proporzionali, sono a carico della Società Affidataria. L'IVA, invece, sull'importo dovuto, è a carico dell'Ente appaltante.

#### **ART. 11 – Domicilio**

La Società affidataria, ai fini del presente atto, elegge domicilio presso la Segreteria della Provincia di Arezzo.

#### **ART. 12 - Codice di Comportamento**

La Società AR.TEL. S.p.A. si obbliga ad osservare le disposizioni contenute del D.P.R. n. 62/2013, Regolamento recante il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, nonché gli obblighi sanciti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti della Provincia di Arezzo, approvato con

Decreto del Presidente della Provincia n. 117 del 27/11/2023, e pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente della Stazione Appaltante, per quanto compatibili.

La violazione degli obblighi derivanti dai sopra citati Codici costituiscono causa di risoluzione del presente Contratto.

#### **ART. 13 – Transazioni e Foro competente**

Sono sempre ammissibili, indipendentemente dagli importi e dalla natura del contendere tra le parti, procedure transattive nel rispetto del Codice Civile. È esclusa la competenza arbitrale.

Il Tribunale territorialmente competente per gli eventuali conflitti giudiziari è individuato nel Tribunale di Arezzo.

#### **ART. 14 - Protezione dei dati personali**

##### **Nomina Responsabile esterno**

La Provincia di Arezzo, con riferimento ai servizi affidati con il presente atto, nomina la Società AR.TEL. S.p.A. Responsabile esterno del Trattamento dei Dati, effettuato anche con strumenti elettronici o, comunque, automatizzati e/o con strumenti diversi, per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite in relazione al rapporto giuridico instaurato, dato che tale Società ha i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di Trattamento dei Dati, compresi i profili relativi alla sicurezza. La Società AR.TEL. S.p.A., in qualità di Responsabile esterno del Trattamento dei Dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia, di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le

istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento dei Dati o dal Referente della Provincia, nell'espletamento del proprio incarico. La Provincia provvederà a svolgere le dovute verifiche sulle attività compiute dal Responsabile esterno del Trattamento dei Dati. È obbligo di quest'ultimo prestare al Titolare/Referente individuato, la sua piena collaborazione per il compimento delle verifiche stesse. Della nomina a Responsabile esterno del Trattamento, così come disposta con il presente atto, verrà data opportuna informazione nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente, al personale interessato, con le modalità ritenute più opportune.

L'Allegato al presente atto riporta i Principi e le Indicazioni cui dovrà attenersi la Società AR.TEL. S.p.A. quale Responsabile esterno del Trattamento Dati.

Dell'atto medesimo, di cui ho diretto personalmente la compilazione integrale, è stata data da me lettura ai Signori comparenti, eccezion fatta per l'allegato, per esplicita richiesta dei comparenti stessi, che dichiarano di ben conoscerlo ed accettarlo per averne preso preventiva visione.

Le Parti, da me interpellate, hanno dichiarato l'atto stesso in tutto conforme alla loro espressa volontà e quindi lo sottoscrivono insieme a me, Segretario rogante unitamente all'allegato sotto la lettera A).

Il presente Contratto è stato redatto da persona di mia fiducia in formato elettronico, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in numero di sedici pagine, occupando con la scrittura le quindici pagine per intero e parte della sedicesima, oltre all'allegato "A", con apposizione di bollo virtuale e sottoscritto, a mezzo di firma digitale valida alla data odierna, nel testo e nell'allegato dalle Parti insieme a me

Segretario Rogante.

Per l'Amministrazione provinciale – Dott. Patrizio Lucci

Per la Società AR.TEL – Dott. Giuseppe Bistoni

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Angelo Capalbo

Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà n. 3, 52100 Arezzo – C.F. 80000610511 – imposta di bollo assolta con modalità telematica ai sensi della Circolare n. 22/E del 28 luglio 2023 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.



**Allegato “A”.**

**Principi ed Indicazioni cui dovrà attenersi la Società AR.TEL. S.p.A.  
quale Responsabile esterno del Trattamento dati**

Principi generali da osservare

Ogni Trattamento di Dati personali deve avvenire nel rispetto primario dei principi di cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento UE 679/2016.

Caratteristiche dei Trattamenti ed istruzioni specifiche

Il Responsabile esterno del Trattamento dei Dati personali, operando nell’ambito dei principi sopra ricordati, deve attenersi, nell’espletamento del servizio, alle istruzioni impartite dal Titolare/Referente interno.

Divieti di comunicazione e diffusione

Nell’espletamento del Servizio, il Responsabile esterno si impegna alla riservatezza, operando con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei Dati. Inoltre, garantisce che le persone opportunamente individuate ed autorizzate al Trattamento dei Dati, si impegnino alla riservatezza e/o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

Obblighi dei Responsabili

I Trattamenti dovranno rispettare scrupolosamente le norme contenute nel Regolamento UE 679/2016 e altre disposizioni, nazionali o dell’Unione, relative alla protezione dei Dati.

In particolare, il Responsabile esterno del Trattamento deve:

Trattare i Dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del Trattamento/Referente interno, anche in caso di eventuale trasferimento di

Dati personali verso un Paese terzo o un'Organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o il diritto nazionale; in tal caso, il Responsabile esterno del Trattamento informa il Titolare del Trattamento/Referente interno circa tale obbligo giuridico prima del Trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

Garantire che le persone autorizzate al Trattamento dei Dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

Adottare tutte le misure richieste, ai sensi dell'articolo 32 “Sicurezza del trattamento” del Regolamento UE 679/2016 per i Trattamenti effettuati presso le proprie sedi e/o con propri strumenti informatici.

Tenendo conto della natura del Trattamento, assistere il Titolare del Trattamento/Referente interno con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del Trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato, di cui al Capo III del Regolamento UE 679/2016.

Assistere il Titolare del Trattamento/Referente interno nel garantire il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento UE 679/2016 di cui agli articoli da 32 “Sicurezza del trattamento”, 33 “Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo”, 34 “Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato”, 35 “Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati” e 36 “Consultazione preventiva”, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione.

Mettere a disposizione del Titolare del Trattamento/Referente interno tutte

le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento UE 679/2016, o da altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei Dati e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del Trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. In particolare, il Responsabile del Trattamento informa il Titolare del Trattamento/Referente interno qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Regolamento UE 679/2016, o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei Dati.

Collaborare con il Titolare/Referente interno per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 679/2016, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a sua disposizione. In particolare, con riferimento agli articoli da 32 a 34, il Responsabile del Trattamento dovrà segnalare al Titolare, senza ingiustificato ritardo e, in ogni caso, non oltre 48 ore dall'avvenuta conoscenza, ogni violazione o sospetto di violazione dei dati personali che tratta per conto del Titolare, così come qualunque evento lesivo dei dispositivi di security. In particolare, la notifica dovrà includere informazioni relative all'evento (data breach), avvenuto o sospetto, in limiti ragionevoli anche di dettaglio, che includano almeno:

la descrizione della natura della violazione dei Dati personali compresi, ove possibile, le categorie ed il numero complessivo di interessati coinvolti (anche approssimativo), nonché le categorie ed il numero (anche approssimativo) di registrazioni di Dati personali in questione;

la descrizione delle probabili conseguenze della violazione;

la descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione dei Dati personali e anche, se del caso, per attenuare i possibili effetti negativi.

Nel caso in cui non sia possibile fornire indicazioni, contestualmente alla notifica dell'evento, il Responsabile del Trattamento si obbliga a fornirle in una fase successiva e, comunque, senza ulteriore ingiustificato ritardo; in ogni caso, entro e non oltre 48 ore dal momento della conoscenza del fatto.

La comunicazione dovrà avvenire a mezzo di Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: protocollo.provar@postacert.toscana.it

Al fine di consentire al Titolare una tempestiva e completa evasione delle istanze di accesso e, comunque, di ogni esercizio del diritto da parte dell'interessato, collaborare in ogni momento con il Titolare, assistendolo negli obblighi derivanti dallo stesso Regolamento.

Ai sensi dell'Art. 28, comma 3, lettera g) del Regolamento UE 679/2016, restituire tutti i Dati personali trattati per conto del Titolare dopo la fine della prestazione di servizi relativi al Trattamento, impegnandosi, inoltre, ad eliminare ogni copia esistente degli stessi, salvo che il diritto dell'Unione europea o la Legge dello Stato membro, qualora applicabile, non dispongano diversamente.

#### Affidamento servizio a terze parti

In ossequio al disposto di cui all'art. 28, comma 2, del Regolamento UE 679/2016, il Responsabile del Trattamento che, per l'espletamento delle funzioni inerenti al Contratto, si avvarrà di soggetti terzi, dovrà nominare tali soggetti sub-responsabili del Trattamento, previa comunicazione scritta e verifica da parte del Titolare.

Il Responsabile del Trattamento, in ogni caso, conserverà nei confronti del Titolare del Trattamento la responsabilità dell'adempimento degli obblighi degli eventuali sub-responsabili, manlevandolo e tenendolo indenne da ogni pretesa risarcitoria e/o sanzionatoria che gli dovesse derivare in conseguenza della violazione degli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei Dati.

#### Registro del trattamento

Il Responsabile del Trattamento si impegna a compilare e a conservare, in forma scritta, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del Regolamento UE 679/2016, un Registro di tutte le categorie di attività relative al Trattamento svolte per conto di un Titolare del Trattamento, contenente:

il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del Trattamento, di ogni Titolare del Trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del Trattamento, dell'eventuale rappresentante del Titolare del Trattamento o del Responsabile del Trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della Protezione dei Dati;

le categorie dei Trattamenti effettuati per conto di ogni Titolare del Trattamento;

ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo o un'Organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del Paese terzo o dell'Organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del Regolamento, la documentazione delle garanzie adeguate;

ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del Regolamento.

Il Responsabile del Trattamento, in ossequio al dettato normativo di cui all'art 30 Regolamento UE 679/2016, si obbliga ad esibire il Registro correttamente compilato e aggiornato, qualora l'Autorità di controllo ne imponga l'esibizione.

#### Normativa di riferimento

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

#### Informazioni e comunicazioni

Per ogni dubbio e richiesta di chiarimenti, è a disposizione, in qualità di DPO della Provincia di Arezzo – Data Protection Officer, l'Avv. Flavio Corsinovi; e-mail: [dpo\\_arezzo@essetiweb.it](mailto:dpo_arezzo@essetiweb.it)

### DEFINIZIONI

Art. 4 Regolamento UE 2016/679 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento s'intende per:

1) «dato personale» (C26-C27-C30): “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.

Dalla definizione si comprende che i principi di protezione dei dati non dovrebbero pertanto applicarsi a informazioni anonime, vale a dire

informazioni che non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile o a dati personali resi sufficientemente anonimi e tali da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato.

La dizione "qualsiasi informazione" di cui al dettato normativo è da intendersi riferita non soltanto ai dati identificativi, ma ad ogni informazione, ivi compresa l'immagine o un codice di identificazione personale.

2) «trattamento»: "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione".

Dalla definizione appare evidente che non esiste un ambito in cui il Regolamento non si applichi, sia che si tratti di un uso cartaceo che informatico del dato.

3) «limitazione di trattamento» (C67): "il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro".

4) «profilazione» (C24-C30-C71-C72): "qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica".

5) «pseudonimizzazione» (C26-C28-C29): “il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile”;

6) «archivio» (C15): “qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico”.

Le figure del Regolamento

7) «titolare del trattamento» (C74): “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri”.

La norma prevede che sia opportuno stabilire la responsabilità generale del titolare del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che quest'ultimo abbia effettuato direttamente o che altri abbiano effettuato per suo conto. In particolare, il titolare del trattamento è tenuto a mettere in atto misure adeguate ed efficaci ed essere in grado di dimostrare la conformità delle attività di trattamento con il presente Regolamento, compresa l'efficacia delle misure. Tali misure dovrebbero tener conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio



per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

8) «responsabile del trattamento»: “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”;

9) «destinatario» (C31): “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell’ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento”;

10) «terzo»: “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l’interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile”;

Azioni personali

11) «consenso dell’interessato» (C32-33): “qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento”. Il consenso dovrebbe essere espresso mediante un atto positivo inequivocabile, con il quale l’interessato manifesta l’intenzione libera, specifica, informata ed inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, ad esempio mediante dichiarazione scritta, anche

attraverso mezzi elettronici, o in forma orale;

12) «violazione dei dati personali» (C85): “la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati”;

13) «dati genetici» (C34): “i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall’analisi di un campione biologico della persona fisica in questione”. È opportuno che per dati genetici si intendano i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche, ereditarie o acquisite, di una persona fisica, che risultino dall’analisi di un campione biologico della persona fisica in questione, in particolare dall’analisi dei cromosomi, del DNA o dell’acido ribonucleico (RNA), ovvero dall’analisi di un altro elemento che consenta di ottenere informazioni equivalenti;

14) «dati biometrici» (C51), che assieme ai dati genetici sono stati per la prima volta definiti col Regolamento dal legislatore europeo, ma che erano già stati introdotti dal Garante Privacy italiano. Per dati biometrici si intendono quei dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici;

15) «dati relativi alla salute» (C35): i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute. Nei dati

personali relativi alla salute dovrebbero rientrare tutti i dati riguardanti lo stato di salute dell'interessato che rivelino informazioni connesse allo stato di salute fisica o mentale passata, presente o futura dello stesso. Questi comprendono informazioni sulla persona fisica raccolte nel corso della sua registrazione, al fine di ricevere servizi di assistenza sanitaria o della relativa prestazione, di cui alla direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, pertanto, un numero, un simbolo o un elemento specifico attribuito a una persona fisica per identificarla in modo univoco a fini sanitari; le informazioni risultanti da esami e controlli effettuati su una parte del corpo o una sostanza organica, compresi i dati genetici e i campioni biologici e qualsiasi informazione riguardante, ad esempio, una malattia, una disabilità, il rischio di malattie, l'anamnesi medica, i trattamenti clinici o lo stato fisiologico o biomedico dell'interessato, indipendentemente dalla fonte, quale, ad esempio, un medico o altro operatore sanitario, un ospedale, un dispositivo medico o un test diagnostico in vitro;

16) «stabilimento principale» (C36-37): a) per quanto riguarda un titolare del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo della sua amministrazione centrale nell'Unione, salvo che le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati personali siano adottate in un altro stabilimento del titolare del trattamento nell'Unione e che quest'ultimo stabilimento abbia facoltà di ordinare l'esecuzione di tali decisioni, nel qual caso lo stabilimento che ha adottato siffatte decisioni è considerato essere lo stabilimento principale; b) con riferimento a un responsabile del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione o, se il responsabile del trattamento non

ha un'amministrazione centrale nell'Unione, lo stabilimento del responsabile del trattamento nell'Unione in cui sono condotte le principali attività di trattamento nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nella misura in cui tale responsabile è soggetto a obblighi specifici ai sensi del presente Regolamento;

17) «rappresentante» (C80): “la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per iscritto ai sensi dell'articolo 27, li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi rispettivi a norma del presente regolamento”;

18) «impresa»: “la persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, comprendente le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica”;

19) «gruppo imprenditoriale» (C37-C48): “un gruppo costituito da un'impresa controllante e dalle imprese da questa controllate;

20) «norme vincolanti d'impresa» (C37-C110): “le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da un titolare del trattamento o responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro al trasferimento o al complesso di trasferimenti di dati personali a un titolare del trattamento o responsabile del trattamento in uno o più paesi terzi, nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune”;

21) «autorità di controllo»: “l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51”;

22) «autorità di controllo interessata» (C124): “un'autorità di controllo

interessata dal trattamento di dati personali in quanto: a) il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è stabilito sul territorio dello Stato membro di tale autorità di controllo; b) gli interessati che risiedono nello Stato membro dell'autorità di controllo sono o sono probabilmente influenzati in modo sostanziale dal trattamento; oppure c) un reclamo è stato proposto a tale autorità di controllo”;

23) «trattamento transfrontaliero»: “a) trattamento di dati personali che ha luogo nell’ambito delle attività di stabilimenti in più di uno Stato membro di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell’Unione ove il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento siano stabiliti in più di uno Stato membro; oppure b) trattamento di dati personali che ha luogo nell’ambito delle attività di un unico stabilimento di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell’Unione, ma che incide o probabilmente incide in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato membro”;

24) «obiezione pertinente e motivata»: “un’obiezione al progetto di decisione sul fatto che vi sia o meno una violazione del presente regolamento, oppure che l’azione prevista in relazione al titolare del trattamento o responsabile del trattamento sia conforme al presente regolamento, la quale obiezione dimostra chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati e, ove applicabile, alla libera circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione”;

25) «servizio della società dell’informazione»: “il servizio definito all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio”;

26) «organizzazione internazionale»: “un’organizzazione e gli organismi di

diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati”.
---